COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 371

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TANTALO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi dell'alimentazione (1392) 371

PRESIDENTE 371, 373, 374
BRESSANI, *Relatore* 372
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 373, 374
NANNUZZI 373, 374
PITZALIS 374
TOZZI CONDIVI 374

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BELCI ed altri: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera *b*), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (669) 375

PRESIDENTE 375, 376, 377, 378
ARMATO 376
BELCI 376, 377, 378
BRESSANI, *Relatore* 375, 377
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 376
JACOMETTI. 377

PAG.

NANNUZZI 377
PITZALIS 377
TOZZI CONDIVI 376, 378

Votazione segreta:

PRESIDENTE 379

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani, Dietl e Mariani.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione (1392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discusisone della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo, Urso e Buffone: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per

quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione ».

Il deputato Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta all'esame della nostra Commissione è intesa a risolvere particolari questioni che sono sorte in sede di applicazione della legge 6 marzo 1958, n. 199, che, come è noto, ha disposto la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

La proposta di legge chiarisce, infatti, con una norma che ha carattere interpretativo, l'articolo 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199, eliminando alcune dissonanze e difficoltà interpretative e precisando, in concreto, la riscattabilità del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato da parte di alcuni gruppi di personale, che appartenevano ai servizi dell'alimentaizone alle dipendenze del cessato Alto Commissariato per l'alimentazione, ancorché il servizio fosse stato prestato nell'Amministrazione dello Stato in costanza di rapporto d'impiego con enti pubblici o privati. Questo viene previsto in riferimento a quanto disponeva l'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1941, che organizzava ed ordinava i servizi dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ,articolo nel quale era previsto che quando detto personale dipendesse da aziende private o pubbliche, aveva diritto a conservare il proprio rapporto d'impiego col relativo trattamento economico e di carriera, ma che in tal caso le competenze passavano a carico dello Stato.

Il chiarimento interpretativo, che si intende introdurre con la proposta di legge al nostro esame, concerne altresì la facoltà di riscattare il servizio prestato alle dipendenze dello Stato per quel personale, le cui retribuzioni non erano a carico dello Stato.

Mi richiamo al riguardo all'articolo 4, n. 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199, che disponeva il trasferimento di detto personale nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste, indicandolo quale « personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1, lettera b) del regio decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1716 »; gli organismi in questione erano quelli istituiti per le esigenze dell'approvvigionamento alimenare, che sopperivano alle spese del proprio funzionamento con entrate proprie, cioè, con tangenti sui prezzi dei prodotti alimentari, che venivano da essi distribuiti, quale, ad esempio, l'UCEFAP (Ufficio Cereali Farina e Pasta).

Il Consiglio di Stato ha, per altro, riconosciuto a tali organismi la natura giuridica di organi dello Stato.

Con l'articolo 14 della più volte richiamata legge 6 marzo 1918, n. 199, il legislatore ha inteso accordare a tutte queste categorie, sia, cioè, ai funzionari che conservavano un rapporto d'impiego con altri enti pubblici (come i funzionari dell'I.S.T.A.T.), sia ai funzionari che avevano prestato servizio nell'ambito di questi organismi istituiti per l'approvvigionamento di prodotti alimentari e che erano retribuiti con le tangenti sui prezzi, il beneficio del riscatto del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato, alle dipendenze dello Stato o di organismi aventi natura di organi dello Stato.

La legge n. 199 aveva addirittura reso obbligatorio per il personale che avesse superato il cinquantesimo anno di età, la richiesta di riscatto per il servizio prestato, a pena di nullità dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fatto che l'articolo 14 della legge n. 199 facesse richiamo alle disposizioni vigenti in materia di riscatto non sembra volesse costituire una discriminazione soggettiva fra le varie categorie di personale previste dall'articolo 4 della legge stessa.

Poiché sono insorte difficoltà in sede di registrazione dei provvedimenti da parte della Corte dei Conti, si è voluto intervenire con un chiarimento legislativo che forma, appunto, oggetto della proposta di legge al nostro esame

Una proposta di legge, che può essere accolta integralmente, naturalmente con quegli emendamenti, già esaminati da questa Commissione in sede referente, che sono stati riprodotti nel nuovo testo sottoposto al nostro esame.

Si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 che, in conformità alla natura interpretativa della norma, precisa esplicitamente che la decorrenza degli effetti risale alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1918. n. 199. e di un articolo aggiuntivo, l'articolo 2, il quale, al fine di evitare che il personale che ha avuto un particolare trattamento previdenziale costituito mediante polizze di assicurazione Ina fruisca di un duplice trattamento previdenziale, prevede che l'Istituto nazionale per le assicurazioni versi allo Stato una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette.

Il relatore, quindi, ritiene la proposta di legge meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Io desidero — come già in altra occasione ho fatto — chiedere al Governo se l'accettazione da parte sua di questa interpretazione estensiva, sulla quale noi tutti concordiamo, perché si tratta di riconoscere ai fini del riscatto un servizio prestato alle dipendenze dello Stato, significhi che è orientato a dare questo stesso riconoscimento, eventualmente più largo ed esteso, a tutti coloro che, comunque, abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato. Mi riferisco, in particolare, al riscatto del servizio prestato a qualsiasi titolo e con le qualifiche più diverse nello Stato, e non solo per conto dello Stato, come, ad esempio, il servizio dei cottimisti, dei fatturisti, dei mansionisti eccetera.

Se non vado errato, infatti, il servizio prestato con questo tipo di rapporti, fino a questo momento non viene considerato valido né per il riscatto, né agli effetti dell'anzianità, né ad altri fini, sebbene — pur essendo remunerato con fondi recepiti in articoli del bilancio non ben specificati — sia servizio comunque prestato nello Stato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, quello che il collega Nannuzzi ha detto oggi lo ha detto la prima volta, se non erro, nella seduta del 29 setsettembre 1965. Io mi preoccupai di riferirlo all'ufficio della riforma, perché in quel giorno, proprio in questa Commissione, io rappresentavo il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.

L'Ufficio della riforma non ha queste preoccupazioni: salvo, naturalmente, casi singoli, particolari, che si possono presentare e per i quali, evidentemente, il giudizio non può avere carattere di generalità, non ritiene che il problema esista. Per questo caso, l'ufficio per la riforma burocratica ha fatto rilevare che l'aspetto del rapporto era unico per tutti; la differenza consisteva nel modo con cui questo personale veniva retribuito: questo è il punto fondamentale.

Per questo motivo, una interpretazione come quella data dagli organi di controllo, veniva a creare una situazione di ingiustizia obietiva: si verificava, infatti, che chi aveva prestato identico lavoro e nelle stesse identiche condizioni veniva ad essere discriminato unicamente per il tipo di retribuzione, che aveva ricevuto, cioè, per i fondi con i quali era stato pagato. Questo l'aspetto di obiettiva ingiustizia, cui la proposta di legge al nostro esame tende a porre rimedio.

Il rapporto, il carattere della prestazione, il suo contenuto sono eguali per tutti, per cui noi avremmo l'assurdo che un rapporto, considerato valido in un senso non venga considerato valido in un altro senso perché la fonte di retribuzione è diversa.

Ecco la situazione nella sua particolare peculiarità, che l'Ufficio della riforma ha ritenuto doveroso modificare nel senso prospettato dal relatore. Vi sono, dunque, obietivi requisiti di giustizia, che inducono ad approvare questa proposta di legge.

Ciò era tanto chiaro che, in effetti, l'applicazione che il Ministero ha dato alla norma — e sulla quale si è avuta la contestazione degli organi di controllo — è la stessa che questa norma avrà una volta approvata questa proposta di legge interpretativa.

Questa è la situazione particolare per la quale il Governo concorda con la relazione svolta dal relatore Bressani e chiede l'approvazione di questa proposta di legge.

NANNUZZI. Lei, però, non ha risposto alla mia domanda.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Gaspari ritiene che non esista un problema generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso non esiste. Ho risposto ad un caso particolare, non posso escludere che ve ne siano altri eguali, ma non posso neppure ammetterlo *a priori*, perché non ne sono a conoscenza.

NANNUZZI. Concordo pienamente che un servizio prestato per conto dello Stato con determinate caratteristiche debba essere riconosciuto agli effetti del riscatto, però non si possono seguire due strade nei confronti di dipendenti dello Stato, i quali vengano a trovarsi in analoghe condizioni.

Normalmente noi legiferiamo — ed il Governo in tal senso opera — per il riconoscimento, ai fini del riscatto, del servizio prestato dagli avventizi. Se, ora, però il Governo e la Commissione sono orientati a riconoscere, agli effetti del riscatto, il servizio prestato anche al di fuori dell'Amministrazione dello Stato e retribuito con fondi non di bilancio, è evidente che occorre orientarsi anche a riconoscere il particolare servizio prestato da coloro, che sono stati alle dipendenze dello Stato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è la prima volta che noi riconosciamo come servizio prestato alle dipendenze dello Stato un servizio avente natura diversa dall'avventiziato.

Come gli onorevoli Mattarella ed Armato sanno, nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, specialmente nei confronti degli uffici locali, noi abbiamo riconosciuto la validità di servizi, che non erano stati prestati come avventiziato, ma avevano una natura diversa.

Nel caso in oggetto noi riconosciamo che la funzione che esercitavano questi dipendenti era una funzione propria dello Stato. Solo che in sede applicativa, della legge 6 marzo 1918, n. 199, è intervenuta una difficoltà derivante dal modo, con cui costoro erano retribuiti e non dal tipo di funzione che avevano prestato: le norme della proposta di legge al nostro esame mirano, appunto, a superare questa difficoltà.

PRESIDENTE. A coloro che dipendevano dal cessato Alto Commissariato per l'alimentazione e che si trovavano nelle condizioni indicate dall'onorevole Nannuzzi, la legge è già applicabile. Per gli altri si potrebbe fare una legge di carattere generale.

NANNUZZI. Sono d'accordo che si potrebbe fare una legge di carattere generale riguardante tutti coloro che comunque abbiano prestato un servizio per conto dello Stato, affinché tale servizio sia loro riconosciuto agli effetti del riscatto; ma se non si addiviene a questa soluzione e si presentano progetti di legge riguardanti singoli Ministeri da parte del Governo si deve seguire un orientamento omogeneo.

Il Sottosegretario Gaspari ha ricordato il caso senz'altro positivo del Ministero delle poste e telecomunicazioni; resta, però, aperto il problema — ad esempio — di tutti coloro (si tratta di 8 o 10 mila persone) che al Ministero delle finanze sono stati sistemati nelle categorie dell'avventiziato, ai quali gli anni che hanno prestato come cottimisti non sono stati riconosciuti a nessun effetto.

Il problema, intanto, che io mi pongo è questo: quando sarà presentato il provvedimento concernente il riconoscimento del servizio prestato da queste categorie, l'orientamento del Governo sarà favorevole, come lo è oggi, o sarà, invece, diverso?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'atteggiamento del Governo si determinerà, onorevole Nannuzzi, in rapporto ai singoli casi. D'altronde, anche nel caso succitato dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, non tutte le richieste hanno trovato accoglimento, cosicché alcuni servizi sono stati riconosciuti validi, ma altri non hanno avuto la stessa sorte.

TOZZI CONDIVI. Sono senz'altro d'accordo che la proposta di legge al nostro esame è ispirata a principi di giustizia e, pertanto, è da approvarsi, ma devo per altro riconoscere che, come ha rilevato l'onorevole Nannuzzi, vi sono altri casi, che riguardano non soltanto il riscatto, ma anche il riconoscimento dell'anzianità agli effetti delle promozioni, che attendono una soluzione.

Vi sono persone, che attendono per anni delle promozioni che non vengono accordate, perché la legge non viene interpretata in un determinato modo dalla Corte dei Conti. Tale organo ha rifiutato la registrazione a tutta una serie di provvedimenti amministrativi, in quanto nella legge non vengono chiariti taluni elementi, che assumono rilevanza ai fini della valutazione del servizio prestato.

Sarebbe opportuno, quindi, provvedere, come dice l'onorevole Nannuzzi, anche per tutti gli altri casi, ma sarebbe auspicabile che, a tal fine, la Riforma burocratica esaminasse complessivamente tutti questi casi e predisponesse una norma di portata generale.

PITZALIS. Sono dell'avviso che con la proposta di legge al nostro esame più che un'interpretazione dell'articolo 14 della legge 6 marzo 1938, n. 199, si compia un riconoscimento, cioè una valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, di un determinato periodo di servizio.

Riconoscimenti siffatti o vengono compiuti volta a volta, prendendo in considerazione determinati settori di impiegati che si inquadrano nella Pubblica Amministrazione, oppure possono essere compiuti in linea generale.

Si deve riconoscere, però, che l'esame in linea generale della questione si presenta complesso, perché diverse sono le situazioni del personale non di ruolo che abbia prestato determinati servizi prima di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Ritengo, comunque, che la proposta di legge sia degna di approvazione e che sia altresì accettabile la tesi che la questione di carattere generale possa essere esaminata in seguito, previo accordo con il Governo, al fine di stabilire quali norme di carattere generale si possano fissare per il riconoscimento di tutti i servizi, in quanto oggi si tende a riconoscere anche servizi di preimpiego e periodi universitari, ai fini del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Nei confronti del personale di cui al precedente articolo provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'Istituto stesso verserà allo Stato, che la incamera, una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto.

Qualora le polizze predette siano state riscattate gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci e altri: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21 lettera b), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Marchiani, Bressani, Rosati, Cossiga e Piccoli: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera B), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. La proposta di legge numero 669 d'iniziativa dei deputati Belci ed altri, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla nostra Commissione in sede referente, comporterà, qualora approvata, delle modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che concerne il trattamento economico e l'inquadramento giuridico del personale assunto dal Governo militare alleato di Trieste.

Originariamente, la proposta di legge riguardava unicamente la materia regolata dall'attuale articolo 3, il quale concerne, specificamente, il personale che apparteneva ai Corpi di polizia alle dipendenze del Governo militare alleato. Tale personale che, ai sensi della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, aveva facoltà di optare anche per i servizi civili, veniva, però, inquadrato in tali servizi civili con i coefficenti propri dei corpi militari e, quindi, con coefficenti molto bassi.

Come ho ricordato nella relazione svolta in sede referente, si prevedeva che pochi avrebbero esercitato la facoltà di opzione per i servizi civili, mentre poi, in realtà, di tale facoltà si è avvalso un gran numero di appartenenti ai Corpi di polizia dell'*ex* Governo militare alleato: quella che doveva essere una semplice valvola di sfogo è divenuta così norma generale.

L'ingresso di questi *ex* poliziotti nei servizi civili, per altro, è avvenuto con un trattamento economico iniziale veramente basso, in quanto non compensato o integrato dalle varie indennità militari, di cui costoro anteriormente fruivano.

Con la proposta di legge al nostro esame viene apportata una modifica al trattamento economico, unicamente ai fini pensionistici: se, infatti, da un lato viene elevato il trattamento economico dei coefficienti più bassi, dall'altro si ha il riassorbimento dell'assegno personale, sicché in realtà la retribuzione non viene ad essere modificata se non ai fini del trattamento di quiescenza.

Gli articoli 1 e 2 fanno riferimento non solo a questa categoria di personale, ma anche all'altra categoria, che già faceva parte dei servizi civili alle dipendenze del Governo militare alleato. Come è noto, con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, si è istituito un ruolo speciale ad esaurimento, amministrato dal Ministero del tesoro, nel quale è stato inquadrato il personale dipendente dal Governo mi-

litare alleato, ad eccezione di quelle unità che avevano optato per l'inquadramento nei ruoli aggiunti dei vari ministeri. Poiché l'esercizio di questa opzione è avvenuto in misura ridotta, sembra opportuno favorire ulteriormente l'esercizio di tale facoltà ora precluso dalla scadenza di un termine molto breve, fissato dalla legge n. 1600.

L'opportunità di favorire l'esercizio di questa opzione va ravvisata nell'esigenza di snellire, se possibile, il ruolo speciale ad esaurimento ,amministrato dal Ministero del tesoro, in quanto l'appartenenza a detto ruolo comporta anche l'inamovibilità dagli uffici del Territorio Libero di Trieste. L'appartenenza, invece, ai ruoli aggiunti dei vari ministeri. consente, all'amministrazione, di poter meglio utilizzare tale personale in tutto il territorio della Repubblica e, al personale, una più celere carriera.

Questo lo scopo, che si propone la presente proposta di legge, nel testo modificato e integrato dalla nostra Commissione in sede referente, proposta di legge per la quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, proponendo, per quanto attiene alla copertura, un articolo aggiuntivo, il quale prevede che all'onere di 20 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 si faccia fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il relatore propone, quindi, l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BELCI. Ringrazio il relatore per la sua sintetica e completa relazione e desidero soltanto sottolineare alcuni aspetti di questa proposta.

Il primo si riferisce al metodo: rispetto all'originaria proposta di legge. questa che abbiamo sotto gli occhi è il frutto di una lunga trattativa tra i sindacati che rappresentano questa particolare sategoria e il Governo. Si tratta, quindi, sostanzialmente, della traduzione in atto legislativo di un accordo intervenuto tra i rappresentanti dei lavoratori e il Governo.

GASPARI. *Sottosegretario di stato per l'interno*. Io direi che il Governo ha trattato con i proponenti. con i parlamentari; non è che abbia stipulato un accordo sindacale poi tradotto in un disegno di legge.

BELCI. Comunque vi è stato un dialogo tra le categorie interessate e il Governo e ciò mi pare meritevole di interesse, sottolineato sul piano democratico.

Sul merito, desidero ribadire quanto detto dal relatore Bressani e' cioè che la parte della proposta di legge che si riferisce al passaggio nei ruoli aggiunti ha lo scopo — dopo l'esperienza di alcuni anni di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 — di aprire la strada per entrare nei ruoli dello Stato a quei giovani che abbiano adeguato titolo di studio e non abbiano approfittato dei termini previsti dalla legge iniziale.

Per quanto riguarda il trattamento economico, si tratta di un'estensione della base pensionabile, compensata, in meno, dall'assorbimento dell'assegno personale di cui questa categoria gode. Sostanzialmente, dunque, non si tratta di un miglioramento del trattamento economico sul piano quantitativo, ma di un mero miglioramento della base pensionabile.

Sarò grato, quindi, alla Commissione se vorrà approvare la proposta di legge.

ARMATO. Desidero esprimere il mio parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, sottolineandone un particolare aspetto, già messo in luce dal relatore e dal collega Belci. Con questa proposta di legge, infatti, si viene finalmente a sanare una situazione piuttosto anomala, che da circa venti anni persiste a Trieste e si tende a dare un *corpus* unico a tutto il personale dipendente dall'amministrazione dello Stato.

TOZZI CONDIVI. Noi ci siamo trovati in passato di fronte ad un gruppo di dipendenti del Governo Militare Alleato, che, senza il prescritto titolo di studio, chiedevano l'immissione nei ruoli.

Con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, dopo lungo e maturato esame, si è accolta tale richiesta e si è provveduto all'immissione in ruolo di costoro, peraltro, con grande disappunto dei funzionari dello Stato italiano, che assistevano all'immissione di queste persone nei ruoli con un assegno fisso e con un assegno *ad personam*, che corrispondeva allo stipendio che percepivano allorché dipendevano dal Governo Militare Alleato.

Tale inquadramento venne disposto, per motivi di equità, in quanto questo gruppo di persone si trovava in una situazione particolare, nonostante che, non possedendo i titoli richiesti, non avesse fatto concorso alcuno.

Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione opposta, perchè queste persone si trovano in condizioni non buone e, conseguentemente, dobbiamo provvedere a migliorare il loro trattamento economico.

Credo che la Riforma burocratica non possa esaminare questo problema soltanto esteriormente, ma che esso necessiti di un esame

approfondito. Nel dire ciò non intendo dichiararmi contrario alla proposta di legge, ma soltanto far presente questa situazione.

NANNUZZI. Con il nuovo testo della proposta di legge noi inseriremmo nei ruoli aggiunti gli impiegati da essa contemplati, quando, invece, i ruoli aggiunti sono già stati soppressi.

A mio avviso, dovremmo stabilire il collegamento di questo personale, a partire dal 1961, nei ruoli organici in soprannumero, ricostruendone la carriera a tale data.

Naturalmente, coloro che sono già in servizio, che erano nei ruoli aggiunti e che sono passati nei ruoli organici, si vedranno superare da queste persone, alle quali il riconoscimento verrebbe a decorrere dal 1961.

L'onorevole Tozzi Condivi ha ricordato che con legge 22 dicembre 1960, n. 1600,noi provvedemmo alla sistemazione di questo personale: sistemazione che fu ritenuta soddisfacente dagli interessati, che furono collocati nei ruoli ad esaurimento senza, peraltro, intralciare la carriera di alcuno, a differenza di quanto avverrà in base al disposto della presente proposta di legge.

Inoltre, ritengo che si dovrebbe dire esplicitamente nel testo che il ruolo speciale ad esaurimento è soppresso.

BRESSANI, *Relatore*. Il ruolo ad esaurimento non è soppresso. Con la proposta di legge al nostro esame vengono riaperti i termini per chiedere di essere immessi nei ruoli aggiunti delle varie amministrazioni, ma si tratta di una facoltà che gli interessati potranno esercitare o meno.

NANNUZZI. E chi non chiederà di entrare nei ruoli organici in soprannumero ?

BRESSANI, *Relatore*. Quasi nessuno lo chiederà.

NANNUZZI. Allora non vedo perchè si dovrebbe proporre una determinata disciplina. Se nei ruoli ad esaurimento esiste la possibilità di una carriera, si potrebbe puramente e semplicemente conservare tali ruoli. Se, invece, questa possibilità nei ruoli ad esaurimento non esiste, è evidente che gli interessati preferiranno entrare nel ruolo organico, sia pure in soprannumero per avere una carriera aperta.

Ritengo, in sostanza, che l'articolo 1 della proposta di legge possa venire incontro a determinate necessità, ma che esso comporti delle conseguenze che devono essere tenute presenti.

JACOMETTI. Io sono sempre stato contrario alle proposte di legge che, aprendo talune vie, ne lasciano aperte altre per interventi ulteriori e nuove istanze.

Con questa proposta di legge noi attribuiamo, come ha giustamente rilevato l'onorevole Tozzi Condivi, a persone che non possedevano i requisiti per essere ammessi a determinati benefici, loro accordati in passato, dei vantaggi che, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, formeranno oggetto di nuove richieste da parte di altre categorie.

Pertanto, io vorrei sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo gli effetti che deriveranno dall'approvazione di questa proposta di legge, con la quale si verrà a porre in moto quella macchina, che sempre abbiamo messo in moto, dicendo sempre di non volerla mettere in moto.

PITZALIS. Le perplessità avanzate dall'onorevole Tozzi Condivi hanno, a mio avviso, un fondamento.

In passato si è provveduto ad inquadrare questo personale in ruoli particolari per un determinato servizio da essi compiuto, attribuendo loro determinato stipendio, un avanzamento di carriera ed un assegno *ad personam*.

Ora, però, è intervenuto un fatto nuovo nell'ambito della Amministrazione dello Stato: tutto il personale dei cosiddetti ruoli aggiunti è stato trasferito, in base ad apposite norme di legge, nei ruoli organici.

Come ci possiamo preoccupare, in questo momento, di inserire costoro in un ruolo di personale civile già esistante nel Governo militare alleato, anche se non abbiamo fatto un concorso e non abbiamo sufficienti titoli di studio, quando in un certo periodo della vita dell'amministrazione noi abbiamo trasferito tutti gli appartenenti ai ruoli aggiunti nei ruoli normali ?

D'altro canto, il problema è di trasferire da un ruolo all'altro, cioè dal ruolo di coloro che hanno scelto un determinato inquadramento al ruolo del personale civile, il personale che ha prestato un determinato servizio.

Penso, dunque, che non vi siano difficoltà di rilievo. E, comunque, analoghe difficoltà, le abbiamo superate recentemente quando abbiamo approvato il ruolo degli interpreti. Quello che si valuta in un certo senso per un gruppo di impiegati, deve essere valutato, nello stesso senso, anche per altri gruppi. Tanto più che, nel caso specifico questo personale già percepisce il trattamento economico: si tratta solo di conglobarlo con un migliore scorrimento di carriera.

L'unica preoccupazione è, anche in questo caso, se gli interessati possiedano i titoli di studio sufficienti e necessari per l'inquadra-

mento: ma anche questo punto abbiamo superato in sede di inquadramento degli interpreti.

Si tratta di una situazione particolare che la Commissione ha già esaminato nel 1960 approvando la legge n. 1600, per cui, in questo caso, non possiamo fare delle eccezioni per l'inquadramento di questo personale che ha lavorato ottimamente. Che, poi, questo personale passi, essendo aboliti i ruoli aggiunti, nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, mi pare una conseguenza inevitabile dal momento che non si vuole mantenere in vita un ruolo ad esaurimento vero e proprio.

Sono, pertanto, favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pur non entrando nel merito, vorrei dire che l'osservazione, secondo la quale, essendo stati, recentemente, soppressi i ruoli aggiunti, non possiamo, in una legge successiva., parlare di essi come se ancora esistessero, mi sembra fondata.

L'attuale formulazione mi pare possa ingenerare degli equivoci ed apparire incongrua rispetto ad altra legge recentemente approvata.

Ritengo, pertanto — e mi rivolgo soprattutto al relatore e al rappresentante de Governo — che la medesima disciplina potrebbe essere ottenuta con una formulazione tecnica migliore.

BELCI. Desidero fare alcune precisazioni sui termini di fatto che, mi accorgo, non sono ricordati esattamente a causa, probabilmente, del tempo trascorso.

Questa prima parte della proposta di legge è fermamente richiesta dall'amministrazione del tesoro, che tiene a questo ruolo speciale ad esaurimento per due ragioni fondamentali. La prima è che la vecchia legge, la quale prevedeva la possibilità, per questo personale, di fare domanda per l'ingresso nei ruoli aggiunti, è rimasta sostanzialmente inoperante, poichè, avendo essa fotografato dei coefficenti per questo personale, senza dargli delle qualifiche, quasi tutte le amministrazioni hanno respinto le domande — non so se si tratti di poche decine o di qualche centinaio — fatte dagli interessati per entrare nei ruoli aggiunti.

La seconda ragione è che, avendo la vecchia legge dato a questo personale l'inamovibilità da Trieste, l'amministrazione si preoccupa di favorire l'ingresso nei ruoli di quei giovani che ne abbiano interesse e titolo di studio, in modo da alleggerire il carico del personale statale di ruolo normale e di questo ruolo speciale ad esaurimento in Trieste.

Quanto alla modifica dei coefficenti — e qui desidero rispondere brevemente al collega Tozzi Condivi per chiarire questo punto — essa si riferisce proprio a quella parte di personale provenente dai vecchi corpi civili della Venezia Giulia che, nella legge istitutiva del ruolo speciale ad esaurimento del 1960, era stata trattata nel modo meno conveniente. Si è creata così una grave sperequazione tra due gruppi di personale — uno, quello già operante negli impieghi civili dell'ex Governo militare alleato, l'altro, quello degli ex appartenenti ai Corpi di polizia — che pur esplicano una medesima funzione di impiego civile.

TOZZI CONDIVI. Ma la legge ha dato loro la possibilità di concorrere.

BELCI. No, loro potevano optare tra il rimanere nei Corpi di polizia e l'entrare nei corpi civili.

A questo punto vi è del personale civile con coefficiente 131 (il minimo coefficiente militare) più un assegno personale che ne garantisce il trattamento economico. Il problema è, quindi, quello di ampliare esclusivamente la base pensionabile assorbendo, per contro, una parte dell'assegno *ad personam*.

Questi, sostanzialmente, i motivi che inducono ad insistere per l'approvazione della proposta di legge, motivi per i quali insiste la stessa amministrazione.

PRESIDENTE. Io ritengo, invece, di insistere per una formulazione del testo, tecnicamente migliore.

BELCI. Io ricordo che questa dizione era stata adottata dagli uffici della Riforma burocratica proprio nell'epoca in cui noi sopprimevamo i ruoli aggiunti; ed in quella sede non vi fu alcuna preoccupazione di tecnica legislativa al riguardo.

PRESIDENTE. Io credo che, fermo restando che siamo tutti d'accordo sul merito, una formulazione che possa ovviare all'incongruenza che è stata rilevata si possa trovare. La formulazione attuale è, comunque, insoddisfacente in quanto l'articolo 1 dispone che gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento «possono essere collocati a domanda nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 44 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 »; il testo fa riferimento, cioè, ad una norma abrogata.

Poiché questa difficoltà non sembra possa essere risolta immediatamente, proporrei di rinviarne la soluzione alla prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

L'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tantalo ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1392).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti contrari	2
Voti favorevoli	28

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Delle Fave, De Mita, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Gullotti, Iacometti, Laconi, Li Causi, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

Sono in congedo:

Bersani, Dietl, Mariani.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO